



COMUNE DI ALTISSIMO

(Provincia di Vicenza)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE ED UTILIZZO
DEL MARCHIO COLLETTIVO
“De. Co. Denominazione comunale”
del Comune di Altissimo**

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 04/06/2011

Art. 1

il Comune di Altissimo è titolare esclusivo del marchio collettivo di garanzia “De. Co. Denominazione Comunale “.

Art. 2

1. Tale marchio è stato depositato presso la Camera di Commercio di Vicenza con durata decennale all’Ufficio Brevetti di Vicenza n. VI 2008 C 000558 del 10.10.2008 ed è in attesa di registrazione.

2. Il Comune di Altissimo tutela il proprio marchio da contraffazioni da alterazioni, intraprendendo tutte le azioni necessarie.

Art. 3

Il marchio “De. Co. Denominazione Comunale “ consiste nella rappresentazione grafica di un’immagine policromatica, come da bozzetto sotto riportato, per il territorio del Comune di Altissimo (VI) e può essere così descritto: le linee blu rappresentano la linea dell’orizzonte dei declivi delle montagne che ricoprono gran parte del territorio Comunale; un linea gialle e rossa ricurva costituisce il sole che irradia e riscalda i declivi delle colline e permette l’attività agricola sul territorio (viti, meli, ecc.) la striscia colore ciano rappresenta il torrente Chiampo che scorre a valle del Comune di Altissimo e rende possibile l’attività ittiogenica di allevamento delle trote tipica dell’alta valle del Chiampo; la striscia verde chiaro che racchiude il logo rappresenta il colore dei prati, tinta prevalente in Comune di Altissimo (Vi.) in quanto il territorio risulta poco urbanizzato; i colori della scritta de.co. richiamano il blu del torrente e il verde delle colline.

L’aspetto policromatico è rappresentato da uno sfondo bianco, verde chiaro, verde, rosso, blu, ciano, giallo e nero.

Bozzetto marchio “De. Co. Denominazione Comunale “



Art. 4

1. Il Comune di Altissimo concede in uso non esclusivo tale marchio alle imprese che ne fanno richiesta e che si impegnano a rispettare il le procedure e ad utilizzare le materie prime elencate negli allegati A) e B) della Delibera della Giunta Comunale n. 116 del 22.10.2008.
2. al momento della presentazione della domanda l'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere regolarmente iscritta al registro Imprese della C.C.I.A.A. di Vicenza per l'attività attinente il settore economico al quale è indirizzato il prodotto coerente con la denominazione "De. Co. Denominazione Comunale";
 - b. non essere dichiarata fallita né sottoposta ad altre procedure concorsuali;
 - c. essere in regola con il pagamento del diritto annuale a favore della C.C.I.A.A. di Vicenza.
3. l'uso del marchio potrà essere consentito anche per più unità locali della stessa impresa operanti nel settore economico di cui al prodotto coerente con la denominazione "De. Co. Denominazione Comunale";

Art. 5

Le imprese che intendono richiedere la concessione d'uso del marchio dovranno presentare specifica domanda al Comune di Altissimo, secondo le modalità di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 19.06.2008 e della Delibera della Giunta Comunale n. 116 del 22.10.2010.

Art. 6

Il Comune di Altissimo, tramite il servizio di polizia municipale, può effettuare i controlli necessari per accertare la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dagli interessasti nelle domande di concessione d'uso del marchio.

Art. 7

1. Il Comune di Altissimo è tenuto a comunicare il provvedimento, adeguatamente motivato, di accoglimento o diniego della domanda di concessione d'uso del marchio, entro trenta giorni dalla sua presentazione.

2. le imprese concessionarie dell'uso del marchio devono essere preventivamente iscritte nell'apposito registro tenuto dall'ufficio commercio così come previsto dalla Delibera della Giunta Comunale n. 116/2008.
3. il registro è pubblico ed è consultabile presso il Comune di Altissimo.

Art.8

1. Il Comune di Altissimo deve dare comunicazione all'impresa della perdita del diritto dell'uso del marchio, entro quindici giorni dall'adozione del relativo provvedimento, a mezzo raccomandata a.r. e procedere alla cancellazione del nominativo dell'impresa dal registro di cui all'art. 7.

Art. 10

1. Le imprese concessionarie devono sottoscrivere, per formale accettazione, senza riserve o limitazioni, ogni clausola del presente regolamento.

Art. 11

Le imprese concessionarie potranno usare il marchio secondo le norme stabilite dal presente Regolamento, esponendo nelle unità locali indicate nella domanda, con facoltà di riprodurlo anche su:

- carta da lettere e relative buste;
- biglietti da visita;
- carta da imballaggi e nastro adesivo;
- cataloghi, depliant, nella pubblicità televisiva, radiofonica, cinematografica;
- pubblicità redazionale e tabellare a mezzo stampa;
- targhe e insegne;
- in fiere ed esposizioni sia in Italia;

Art. 12

Il marchio deve essere usato in modo tale da non essere confuso, assimilato o sovrapposto rispetto ad altri marchi o alla denominazione o ragione sociale dell'impresa utilizzatrice.

Art. 13

1. i concessionari devono accertare che nelle unità locali in cui viene esposto il marchio vengano osservate, anche dai propri collaboratori e dipendenti, le norme di comportamento dei disciplinari di cui agli allegati A) e B) della Delibera della Giunta Comunale n. 116/2008 nel proseguo per brevità denominati “Disciplinari”.

Art. 14

L’Azienda che non ottemperino le norme di comportamento dei disciplinari di cui ai “Disciplinari” o alle modalità d’uso del marchio previste dal presente regolamento, sarà soggetta alle sanzioni di cui al successivo art. 16.

Art. 15

1. Il corretto uso del marchio, il rispetto del presente regolamento e dei “Disciplinari” sono soggetti al controllo del Comune di Altissimo che, con i propri funzionari, potrà espwerire, nel rispetto della Legge, indagini e verifiche atte al conseguimento di tutte le informazioni utili a tale verifica.
2. gli incaricati del Comune di Altissimo possono accedere nelle sedi delle aziende utilizzatrici in qualsiasi momento dell’orario di apertura e senza obbligo di preavviso.

Art. 16

1. il Comune di Altissimo, nella persona del Responsabile Area Tecnica, per l’osservanza dei “Disciplinari” ed al corretto uso del marchio può applicare le seguenti sanzioni:
 - diffida: nel caso di atti gravi o su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento dei concessionari, il rischio di concreta compromissione della corretta immagine del marchio o l’utilizzazione del marchio in modo non conforme al presente Regolamento;
 - revoca: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e/o all’immagine del marchio, nonché nel caso di reiterate minori inosservanze che denotino i perdurare di comportamenti scorretti.

Art. 17

1. I provvedimenti di cui sopra dovranno essere comunicati all'impresa a mezzo di lettera raccomandata a.r. con le relative comunicazioni.

Art. 18

1. Ciascuna azienda concessionaria del marchio si impegna a segnalare senza ritardo al Comune di Altissimo ogni fatto, circostanza o comportamento doloso o colposo di cui fosse a conoscenza, lesivi dell'immagine del marchio o contrari alle norme dei "Disciplinari".

Art. 19

Il Comune di Altissimo può predisporre modifiche al presente Regolamento in qualsiasi momento. Ciascuna modifica ha efficacia dal momento in cui viene data comunicazione alle aziende utilizzatrici del marchio.